

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16-12-2009

COM (2009) 10005 definitivo

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16.12.2009**

**che stabilisce che non è giustificato procedere al rimborso dei dazi all'importazione in un caso
particolare.**

(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)

(Dossier REM 07/08)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2009

che stabilisce che non è giustificato procedere al rimborso dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Domanda presentata dalla Repubblica Francese)

(Dossier REM 07/08)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare l'articolo 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 16 ottobre 2008, pervenuta alla Commissione il 20 ottobre 2008, la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, procedere al rimborso dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Un'impresa francese, in prosieguo "l'interessato", ha presentato lunedì 2 luglio 2007 all'ufficio doganale di Saint-Nazaire-Montoir diverse dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di 838.876 tonnellate di conserve di tonno della voce 1604 della nomenclatura combinata (NC), originarie della Thailandia. Contestualmente, l'interessato ha chiesto l'imputazione dello stesso quantitativo al contingente tariffario n. 09.2005 aperto nel quadro del regolamento (CE) n. 975/2003 del Consiglio del 5 giugno 2003, recante apertura e

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70². Questo regolamento prevedeva un contingente, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, ad un'aliquota daziaria del dodici per cento, per una quantità di 25750 tonnellate di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70. Il contingente era diviso in quattro parti; una parte del 52% del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2005, era riservata alle importazioni originarie della Thailandia.

- (3) Le richieste di prelievo dal contingente 09.2005 presentate dall'interessato sono state inviate alla Commissione che le ha trattate il 4 luglio 2007, insieme alle richieste relative alle dichiarazioni del 1° luglio 2007. Dato che il contingente è stato esaurito dalle richieste di prelievo relative alle sole dichiarazioni del 1° luglio 2007, le richieste dell'interessato sono state respinte.
- (4) Di conseguenza, le autorità francesi hanno avviato il recupero a posteriori dell'importo dei dazi, pari a XXXXX, somma di cui l'interessato chiede il rimborso, adducendo l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (5) A corredo della domanda presentata dalle autorità francesi, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver potuto prendere cognizione del dossier indirizzato dalle autorità francesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.
- (6) Con lettera del 18 dicembre 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi ulteriori informazioni. Tali autorità hanno risposto con lettera del 24 aprile 2009, pervenuta alla Commissione il 27 aprile 2009. L'esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 19 dicembre e il 27 aprile 2009.
- (7) Con lettera del 5 ottobre 2009, pervenuta all'interessato il 6 ottobre 2009, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (8) Con lettera del 27 ottobre 2009, pervenuta alla Commissione il 29 ottobre 2009, l'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (9) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (10) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 2 dicembre 2009 nel quadro

² GU L 141 del 7.6.2003, p. 1.

del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.

(11) Dalla domanda indirizzata dalle autorità francesi alla Commissione e dalla lettera dell'interessato del 27 ottobre 2009 risulta che il rimborso sarebbe giustificato per le seguenti ragioni:

- (a) la Commissione sarebbe venuta meno ai propri obblighi aprendo un contingente tariffario critico di domenica, quando non tutti gli Stati membri aprono i propri uffici doganali la domenica, creando così una situazione di disparità tra gli operatori comunitari;
- (b) la Commissione avrebbe violato gli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- (c) le informazioni errate relative al trattamento delle richieste di prelievo comunicate dalle autorità doganali italiane alla società madre dell'interessato, stabilita in Italia, sarebbero suscettibili di avere contribuito a configurare una situazione particolare;
- (d) il contingente sarebbe stato esaurito in modo eccezionalmente rapido;
- (e) il pagamento dei dazi in questione rappresenterebbe un problema molto significativo per l'interessato;
- (f) l'interessato avrebbe sempre agito in buona fede e non avrebbe commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.

(12) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(13) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali³.

(14) L'interessato contesta alla Commissione di avere aperto un contingente tariffario di domenica, quando non tutti gli Stati membri aprono i propri uffici doganali la domenica. Con tale argomentazione, l'interessato contesta le disposizioni stesse del regolamento (CE) n.

³ Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2001, Kaufring e a./Commissione, (T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, Raccolta 2001, p. II-1337).

975/2003. Ora, l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di mettere in questione la legalità di un regolamento dell'Unione. Ne consegue che un'eventuale invalidità di un regolamento dell'Unione non è di natura tale da costituire una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239. Spetta agli operatori economici che si ritengono vittime di regolamenti errati dell'Unione usare i vari strumenti legali di cui dispongono per contestare detti regolamenti (si vedano gli articoli 263 e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

- (15) Inoltre, occorre aggiungere che l'apertura di contingenti di domenica non è un fatto eccezionale. Infatti, domenica 1° aprile 2007 sono stati aperti i seguenti contingenti: n. 09.1118 (regolamento (CE) n. 503/2005⁴), n. 09.1650 (regolamento (CE) n. 196/97⁵), 09.1327 (regolamento (CE) n. 54/2004⁶) e domenica 1° febbraio 2009 sono stati aperti i seguenti contingenti: n. 091104 (regolamento (CE) n. 503/2005), n. 09.1712 (regolamento (CE) n. 53/2004⁷), n. 09.1385 (regolamento (CE) n. 2279/2004⁸), n. 09.0025 e 09.0027 (regolamento (CE) n. 1831/96⁹).
- (16) L'argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe interpretato gli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 in modo errato, non trattando in modo egualitario le dichiarazioni accettate il sabato, la domenica e il lunedì, costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, stabilire l'esistenza dell'obbligazione e determinarne l'importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante¹⁰ le decisioni della Commissione in merito alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo. Per contestare l'esistenza dell'obbligazione doganale, l'operatore deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

⁴ GUL 83 del 1.4.2005, p. 13.

⁵ GUL 31 del 1.2.1997, p. 53.

⁶ GUL 7 del 13.1.2004, p. 30.

⁷ GUL 7 del 13.1.2004, p. 24.

⁸ GUL 396 del 31.12.2004, p. 38.

⁹ GUL 243 del 24.9.1996, p. 5.

¹⁰ Si veda la sentenza della Corte del 24 settembre 1998, Sportgoods (C-413/96, Raccolta 1998, p. I-5285) e le sentenze del Tribunale del 16 luglio 1998, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione (T-195/97, Raccolta 1998, p. II-2907) e dell'11 luglio 2002, Hyper/Commissione (T-205/99, Raccolta 2002, p. II-3141).

- (17) Pertanto la Commissione ritiene che non possa essere contestato alla Commissione nessun inadempimento configurante una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (18) Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione una domanda di rimborso o di sgravio affinché si esamini se la Commissione abbia commesso un inadempimento suscettibile di aver posto l'interessato in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e l'importo in gioco è inferiore a 500.000 EUR, non spetta alla Commissione, nel caso in cui non possa essere stabilita l'esistenza di un inadempimento da parte sua, esaminare se altri fatti siano suscettibili di aver posto in essere una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Di conseguenza, spetta alle autorità francesi decidere se le altre argomentazioni addotte dall'interessato permettono di ritenere che l'interessato sia stato posto in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento già citato o se altri fatti siano suscettibili di aver posto l'interessato in una tale situazione.
- (19) In assenza di una situazione particolare, non occorre esaminare se la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 sia soddisfatta.
- (20) Pertanto non è giustificato concedere il rimborso dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Francese del 16 ottobre 2008 non è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2009

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione